



## COMUNICATO N. 103/DIV – 1 DICEMBRE 2022

103/304

### CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

#### GARE DEL 30 NOVEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 Novembre 2022

#### 16^ Giornata Andata

##### GIRONE A

ARZIGNANO V.	PRO VERCELLI (*)	
FERALPISALÒ	JUVENTUS NEXT GEN	2-1
LECCO	RENATE	1-0
MANTOVA	ALBINOLEFFE	0-1
PERGOLETTESE	NOVARA	1-0
PIACENZA	TRIESTINA	2-0
PORDENONE	PRO PATRIA	2-2
SANGIULIANO	PADOVA	1-0
TRENTO	L.R. VICENZA (*)	
VIRTUS VERONA	PRO SESTO	0-1

(\*) Post. 01.12.2022

##### GIRONE C

AVELLINO	JUVE STABIA	0-0
CATANZARO	GIUGLIANO	3-0
FOGGIA	ACR MESSINA	1-0
LATINA	MONOPOLI	0-0
PICERNO	MONTEROSI TUSCIA	1-0
POTENZA	AUDACE CERIGNOLA	0-0
TARANTO	CROTONE	2-2
TURRIS	FIDELIS ANDRIA	0-0
VIRTUS FRANCAVILLA	PESCARA	3-2
VITERBESE	GELBISON	0-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1° dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 30 NOVEMBRE 2022

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

## ESIMENTI

Il Giudice sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della 16<sup>a</sup> giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società FOGGIA, MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, FIDELIS ANDRIA, LATINA, PERGOLETTESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETÀ**

### **AMMENDA**

- € 1.500,00      **AUDACE CERIGNOLA** A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver fatto esplodere, al 14° minuto circa del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, un petardo di elevata potenza che danneggiava un pannello LED dei cartelloni pubblicitari (documentazione fotografica acquisita);
  2. nell'aver lanciato, al 93° minuto circa, un fumogeno nel recinto di gioco;
- B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici del settore ospiti (documentazione fotografica acquisita).
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. Fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
- € 1.500,00      **TURRIS** A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, all'11° minuto circa, nel settore loro riservato un petardo;
- B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, bottigliette vuote di plastica verso i calciatori del Fidelis Andria mentre

effettuavano il riscaldamento, colpendo con una bottigliina uno di essi alla testa, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.

€ 1.000,00

**AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere tre petardi all'interno del proprio settore: uno nel corso del primo tempo, al 13° minuto circa; due nel corso del secondo tempo, rispettivamente al 48° e al 51° minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 1.000,00

**CATANZARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella curva denominata "Massimo Capraro", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, sei confezioni di caffè Borghetti e tre bicchieri vuoti da 1/2 litro, non provocando danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 1.000,00

**JUVE STABIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere otto petardi, tutti ad inizio gara: 6 nel proprio settore, 2 nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 500,00

**LECCO** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato "Curva Nord", intonato, all'8° del secondo tempo, due differenti cori oltraggiosi nei confronti del Direttore di gara ripetuti tre volte ciascuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500,00

**SANGIULIANO** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi della Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (rapporto arbitrale).

€ 300,00

**MANTOVA** per avere i suoi sostenitori occupanti la "curva Te" intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetendoli due volte per circa venti secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 15 DICEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

LOVISA MATTEO

(PORDENONE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole lesive della sua capacità e per aver, in seguito alla notifica dell'espulsione, rivolto allo stesso una frase ingiuriosa e pronunciato una frase blasfema. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S. C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 6 DICEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

FERRETTI ANDREA

(FERALPISALÒ)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e proferiva al suo indirizzo parole irrispettose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

FRACCHIOLLA DOMENICO  
CONNI ELIA

(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(PORDENONE)

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA**

BOLSI MARCO

(SANGIULIANO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e proferiva al suo indirizzo frasi ingiuriose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

VERDINI DIEGO

(SANGIULIANO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

DE GIORGI NICOLÒ

(TRIESTINA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una decisione di quest'ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PANCARO GIUSEPPE

(MONOPOLI)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una decisione di quest'ultimo rivolgendogli frasi offensive. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.).

## **MEDICI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

VALCARENCHI LUIGI MARCO

(PRO PATRIA)

AMELIO ALESSANDRO

(PIACENZA)

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CICERI ANDREA

(SANGIULIANO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

LONGO RAFFAELE

(PADOVA)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

ANDREOLETTI MATTEO

(PRO SESTO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

VECCHI STEFANO

(FERALPISALO')

## **CALCIATORI ESPULSI**

## **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

FELICI MATTIA

(TRIESTINA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, avvicinandosi allo stesso e spingendolo con un braccio sul petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b) C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico del Direttore di gara.

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

BUSO' NICOLO'

(LECCO)

BUSSAGLIA ANDREA

(MONOPOLI)

SIMERI SIMONE

(MONOPOLI)

ARTIOLI FEDERICO

(PERGOLETTESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

MORA LUCA

(PESCARA)

SALINES EMMANUELE

(FERALPISALO')

ARRIGONI MAROCCO ANDREA

(FIDELIS ANDRIA)

PATIERNO FRANCESCO COSIMO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

NUNZIANTE CHRISTIAN

(GELBISON)

DE ROSA ROBERTO

(GIUGLIANO)

MBENDE EMMANUEL

(MONTEROSI TUSCIA)

ARMINI NICOLO'

(POTENZA)

ZANON SIMONE

(SANGIULIANO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GUSU MIHAI VASILICA

(ALBINOLEFFE)

NICCO GIANLUCA

(PRO PATRIA)

VASIC ALJOSA

(PADOVA)

IEMMELLO PIETRO

(CATANZARO)

CAPORALE ALESSANDRO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

TRASCIANI DANIELE

(ACR MESSINA)

TARTAGLIA ANGELO

(MONTEROSI TUSCIA)

BERTONCINI DAVIDE

(NOVARA)

SULJIC CAZIM

(PIACENZA)

ERMACORA FEDERICO

(RENATE)

ANASTASIA EMANUELE

(SANGIULIANO)

GORI MIRKO

(TRIESTINA)

LOLLO LORENZO

(TRIESTINA)

CONTESSA SERGIO

(TURRIS)

LONGO SALVATORE

(TURRIS)

ANDREIS SIMONE

(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

PETRICCIONE JACOPO

(CROTONE)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

GILLI MATTEO

(GELBISON)

KONATE AMARA

(ACR MESSINA)

MANETTA MARCO

(TARANTO)

DAFFARA MANUEL

(VIRTUS VERONA)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

LIGI ALESSANDRO

(AUDACE CERIGNOLA)

TRIBUZZI ALESSIO

(CROTONE)

BALESTRERO DAVIDE

(FERALPISALO')

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO

(GIUGLIANO)

BIZZOTTO NICOLA  
CIANCIO SIMONE  
AJETI ARLIND  
FERRARA ANTONIO  
MAROTTA ALESSANDRO  
MONTEAGUDO JUAN CRUZ

(MONOPOLI)  
(NOVARA)  
(PORDENONE)  
(TARANTO)  
(VITERBESE)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

DE CRISTOFARO ANTONIO  
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN  
RIZZO ALBERTO  
GIUDICI LUCA  
CIOTTI PIETRO  
IDDA RICCARDO  
FORESTA GIOVANNI  
RIZZO NICOLAS CESAR  
FAZZI NICOLO  
STARITA ERNESTO  
GONZALEZ PABLO ANDRES  
MASINI PATRIZIO  
SONCIN MATTEO  
VONA EDOARDO  
GALLO ANDREA

(PICERNO)  
(PICERNO)  
(FOGGIA)  
(LECCO)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(GELBISON)  
(GIUGLIANO)  
(ACR MESSINA)  
(MONOPOLI)  
(NOVARA)  
(NOVARA)  
(PERGOLETTESE)  
(TARANTO)  
(TURRIS)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

MILESI LUCA  
GELLI JACOPO  
DI MINO MATTIA  
GARETTO MARCO  
DI PASQUALE DAVIDE  
ILIE MATEI CHRISTIAN  
BOMBAGI FRANCESCO  
PAVONE FABIAN  
AVELLA MICHELE  
BIASIO ERIC  
SCACCABAROZZI JACOPO  
PALUMBO MARTIN  
ESPOSITO ANTONIO  
FOFANA LAMINE  
HAMLILI ZACCARIA  
TAVERNELLI CAMILLO  
PALAZZOLO NICOLO  
CANDELLONE LEONARDO  
INGROSSO GABRIELE  
MARCHESI FEDERICO  
MOROSINI TOMMASO  
SALZANO ANIELLO  
VANNUCCHI GIANMARCO  
ROCCHI GABRIELE

(ALBINOLEFFE)  
(ALBINOLEFFE)  
(LATINA)  
(AVELLINO)  
(FOGGIA)  
(PADOVA)  
(CATANZARO)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(GIUGLIANO)  
(JUVE STABIA)  
(JUVENTUS NEX GEN)  
(LATINA)  
(ACR MESSINA)  
(MONOPOLI)  
(NOVARA)  
(PIACENZA)  
(PORDENONE)  
(PORDENONE)  
(PRO SESTO)  
(SANGIULIANO)  
(SANGIULIANO)  
(TARANTO)  
(TRIESTINA)

ARDIZZONE FRANCESCO  
MBAYE MAODO MALICK

(TURRIS)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

LANGELLA CHRISTIAN  
MAISTO FRANCESCO  
KOLAJ ARISTIDI  
FABRIANI CRISTIAN  
TULLI GIACOMO  
ZENELAJ ENDRI  
PEDRINI MATTEO  
PINTO GIOVANNI  
MORRA CLAUDIO  
DELLA GIOVANNA FABIO  
FORMICONI GIOVANNI  
MARINI GIANLUCA

(AUDACE CERIGNOLA)  
(AVELLINO)  
(PESCARA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(MANTOVA)  
(MONOPOLI)  
(PIACENZA)  
(PRO SESTO)  
(TARANTO)  
(TARANTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 1° Dicembre 2022

IL PRESIDENTE



Francesco Ghirelli